

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LII-bis

n. 8

R E L A Z I O N E

SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTE NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE

(Anno 2006)

*(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato
dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)*

***Presentata dal Garante del contribuente
per la regione autonoma Valle d'Aosta***

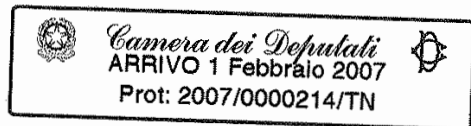
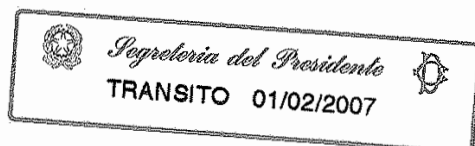
Trasmessa alla Presidenza il 26 gennaio 2007

PAGINA BIANCA



*Garante del Contribuente
Per la Valle d'Aosta*

Prot. n° 14 / 2007 Segr. Garante



Aosta, li 26 gennaio 2007

All'On. Dr. Prof. Romano Prodi
Presidente del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi – Piazza Colonna, 370
00187 R O M A

Al Dr. Prof. Tommaso Padoa-Schioppa
Ministro dell'Economia e delle Finanze
Viale Boston, 20
00100 R O M A

Al Sen. Dr. Franco Marini
Presidente del Senato
Palazzo Madama – Piazza Madama, 2
00186 R O M A

All'On. Fausto Bertinotti
Presidente della Camera dei Deputati
Piazza Montecitorio, 1
00187 R O M A

Al Sen. Dr. Giorgio Benvenuto
Presidente della Commissione Finanze
del Senato – Piazza Madama, 2
00186 R O M A

All'On. Dr. Paolo Del Mese
Presidente della Commissione Finanze
della Camera dei Deputati
Piazza Montecitorio, 1
00100 R O M A

OGGETTO: Ufficio del Garante del Contribuente per la Valle d'Aosta –
Relazione Anno 2006

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 94 punto 8 della Legge 27.12.2002, n. 289, con cui è stato modificato l'art. 13 della Legge 212/2000, si forniscono a Codesti Organi Istituzionali, i dati e le notizie sullo stato dei rapporti tra Fisco e Contribuenti, sorti nell'ambito dell'attività svolta da questo Ufficio del Garante del Contribuente nel corso dell'anno 2006, non tralasciando, però, di segnalare alcune modifiche della Legge istitutiva dei Garanti, che, a suo parere, sono essenziali a svolgere più adeguatamente i compiti loro assegnati dalla Legge.

La presente relazione si divide in due parti, la prima che riguarda l'attività svolta, con i relativi commenti e considerazioni sull'esito dei risultati ottenuti e la seconda relativa alle innovazioni legislative ed amministrative ritenute indispensabili ed inderogabili per un corretto funzionamento degli Uffici del Garante.

1^ parte – L'attività svolta

Le segnalazioni dei contribuenti e le pratiche protocollate nel corso dell'anno 2006 sono state complessivamente n. 140, di cui 5 per autorizzazioni richieste per pubblicazione sulla G.U e 1 non di competenza dell'Ufficio del Garante.

Il tempo impiegato dall'Ufficio del Garante per l'esame delle segnalazioni è di solito molto breve, ad eccezione di alcuni casi di particolare complessità, la cui durata si protrae per qualche giorno in più.

Quasi tutte le segnalazioni pervenute sono state definitivamente istruite e archiviate, ad eccezione di una in attesa di risposta.

Esse hanno riguardato quasi tutte doglianze per il ritardo dei rimborsi a favore dei contribuenti, ritardo che in alcuni casi ha superato la soglia dei 15 anni.

In proposito si fa osservare che esistono procedure fallimentari e di liquidazione di aziende che sono ferme da moltissimi anni in attesa della definizione di una pratica di rimborso.

Tale situazione molto spesso porta i contribuenti interessati all'exasperazione, con la conseguenza che il prestigio e la credibilità dell'Amministrazione Finanziaria ne risultano gravemente compromessi.

Si tratta, pertanto, di un comportamento assolutamente inaccettabile, che rende vano parlare di un rapporto di fiducia tra Fisco e Cittadini, per cui quasi sempre viene da chiedersi che valore possa avere il comma 10 dell'art. 13 della Legge 212/2000, che prevede che il Garante richiami gli Uffici Finanziari al rispetto dei termini stabiliti per i rimborsi.

E' doveroso ricordare che il suddetto disservizio non dipende tanto dagli Uffici Locali delle Entrate, che provvedono in tempi brevi all'istruzione delle relative pratiche e alla "convalida" del rimborso, ma dagli Uffici Centrali della stessa Amministrazione, quasi sempre non tempestivi all'assegnazione dei fondi necessari per effettuare concretamente i rimborsi.

Occorre poi segnalare che non sono mancati i casi in cui i fondi stanziati in bilancio per i rimborsi, sono stati stornati per essere destinati ad altri fini.

Sarebbe necessario, pertanto, che il Garante fosse messo a conoscenza della situazione generale dei rimborsi, nonché essere costantemente aggiornato sui rimborsi che vengono effettuati nel tempo e sulla formazione di eventuali graduatorie per l'esecuzione degli stessi.

In proposito basterebbe fornire agli Uffici del Garante un collegamento informativo diretto con il sistema per avere informazioni sullo stato delle pratiche.

Altre istanze dirette al Garante hanno riguardato:

- 1) presunti errori dell'Ufficio delle Entrate che, di fatto, avrebbero impedito ai contribuenti la possibilità di impugnare avvisi di accertamento. La doglianza è stata ritenuta infondata. Comunque è stata raccomandata all'Ufficio maggiore diligenza;
- 2) inesatte informazioni alle quali il contribuente si sarebbe uniformato con la conseguente applicazione di una sanzione. L'Ufficio, onde evitare controversie e tenere buoni rapporti con i contribuenti, ha rinunciato alla sanzione, peraltro di lievissima entità.

Questo Ufficio fa presente che in data 7 giugno 2006, senza preavviso, ha eseguito un accesso presso l'Ufficio delle Entrate di Chatillon, per constatare, in adempimento a quanto prescritto dall'art. 13 comma VII della Legge 212/2000, la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico.

In detta occasione, con l'assistenza di alcuni funzionari del suddetto Ufficio delle Entrate, ha potuto constatare:

- 1) che l'Ufficio ha sede in un edificio di proprietà del Comune, recentemente ristrutturato e concesso in locazione all'Amministrazione Finanziaria, con locali ampi, funzionali e dotati delle necessarie attrezzature, la cui superficie complessiva è apparsa idonea alle esigenze dell'Ufficio medesimo;
- 2) che i vani riservati al pubblico sono risultati arredati con un rilevante numero di sedie, con un mobile contenente pubblicazioni che illustrano i prodotti dell'Ufficio e modulistica varia;
- 3) che esiste un servizio predisposto per l'accoglienza dei contribuenti; difatti un impiegato addetto prende contatto con le persone che accedono nei locali e le indirizza verso l'Ufficio che tratta il servizio richiesto;
- 4) che nei locali sono esposti i tariffari, la piantina di orientamento, e sono, altresì, indicati i mezzi di emergenza previsti dalla legge sulla sicurezza;
- 5) che ogni contribuente può collegarsi direttamente con il sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, assumere le necessarie informazioni e reperire leggi e circolari.

Di conseguenza, largamente positivo è risultato il giudizio sull'agibilità dell'Ufficio sui servizi di informazione, nonché sull'organizzazione dei vari reparti.

Fa, inoltre presente che in data 20 dicembre 2006, ha ricevuto presso i locali della sede dell'Ufficio del Garante, gli operatori regionali della RAI, a cui sono stati forniti tutti gli elementi necessari per meglio diffondere fra tutti i cittadini l'esistenza in zona del suddetto Ufficio, nonché le sue funzioni a difesa dei contribuenti e dell'intera collettività.

Le notizie fornite sono state diffuse il giorno successivo con il telegiornale regionale delle ore 14,30.

L'intervento della RAI è stato richiesto in quanto, sino a questo momento, sono state recepite segnalazioni dei contribuenti in misura largamente inferiore a quella prevista. Il che, almeno parzialmente, può essere attribuito a carenza di informazioni addirittura sulla esistenza di questo Ufficio.

Sono sempre continuati i contatti e la corrispondenza con gli altri Uffici del Garante del Contribuente, ed in modo particolare con quelli del Piemonte, della Sicilia, della Puglia e delle Marche, rappresentati rispettivamente dai loro Presidenti, Dr. Pieri, Prof. Pellingra, Prof. Ciavarella e Prof. Nardino.,

Si dà atto che non risultano pervenute nell'anno 2006 segnalazioni che riguardano l'attività dell'Agenzia delle Dogane e del Territorio, né segnalazioni relative al comportamento della Guardia di Finanza nell'esecuzione di verifiche fiscali.

E' opportuno, infine, precisare che l'attività del Garante non si esaurisce nello studio e nella trattazione di pratiche, ma comprende anche il colloquio personale o telefonico con i contribuenti e loro rappresentanti, i quali espongono in modo informale le questioni oggetto di contrasto con il Fisco e chiedono di conoscere come e in che ruolo il Garante possa intervenire a sostegno delle loro ragioni.

2^ parte — Modifiche e chiarimenti che si ritengono indispensabili e urgenti alla normativa sul Garante del Contribuente.

Ancora una volta è necessario ribadire, come ricordato nelle precedenti relazioni, che se si vuole garantire sul serio l'indipendenza degli Uffici del Garante è indispensabile fornirli di più mezzi e di una propria dotazione per le spese correnti.

E' assurdo e contraddittorio, infatti, che debbano essere gli Uffici "controllati" a fornire ai "controllori" i mezzi per svolgere il proprio lavoro.

E' inopportuno, altresì, che gli Uffici del Garante siano sistemati, come avviene in molti casi ed anche in Valle d'Aosta, nei locali stessi della Direzione Regionale delle Entrate. L'impressione che ne può ricevere il contribuente è sicuramente quella di trovarsi di fronte ad uno dei tanti Uffici dell'Amministrazione Finanziaria e non di fronte ad un Organo indipendente ed autonomo; cosa che certamente non giova all'immagine e al prestigio di questi nuovi uffici.

E' indispensabile, poi, per un migliore e più completo funzionamento degli Uffici del Garante, di attivare rapidamente il collegamento con le banche dati del Ministero e dell'Anagrafe Tributaria, nonché quello "in rete" tra i vari Uffici del Garante per rendere più facile tra loro lo scambio di pareri e di informazioni su questioni che altrimenti potrebbero essere risolte in maniera disforme.

Al riguardo è il caso di far presente che a norma del comma 8° dell'art. 13 della Legge 212/2000 ogni Garante ha il diritto di accedere a tutti gli Uffici Finanziari, ivi compresi, quelli non aperti al pubblico.

Né va dimenticato che i componenti degli Uffici del Garante per il modo con cui sono scelti e nominati, danno certamente tutti i necessari affidamenti di riservatezza, alla pari di tanti impiegati dell'Amministrazione Finanziaria.

Del resto, è noto che ogni consultazione per via informatica dell'Anagrafe Tributaria viene memorizzata, con indicazione del nome del richiedente e delle informazioni richieste, per cui è impensabile che il collegamento possa essere utilizzato per fini impropri.

Rimane, inoltre, ancora da risolvere, il problema di dotare i componenti dell'Ufficio del Garante, di un documento di identità, per poter realizzare, senza impedimenti, gli accessi previsti dalla Legge presso i vari Uffici Finanziari dello Stato. Sono trascorsi circa sei anni da quando gli Uffici del Garante sono diventati operativi e nulla è cambiato al riguardo.

Un altro problema che ancora attende soluzione è quello di chiarire, con la massima urgenza, se gli Uffici del Garante hanno o no la caratteristica di collegi perfetti e, quindi, se si rende necessaria o meno la nomina di componenti supplenti. Si dà atto che in attesa di un provvedimento legislativo che regoli la materia, l'Ufficio del Garante per la Valle d'Aosta, come tutti gli altri Uffici del Garante, nel suo regolamento interno provvisorio, si è considerato come "collegio perfetto", con tutte le conseguenze che ne possono derivare.

Un'altra disposizione della Legge istitutiva che crea dei gravi problemi interpretativi, di cui si è fatto cenno nelle precedenti relazioni, è quella rappresentata dal 6° comma dell'art. 13, che autorizza il Garante, allorquando rileva irregolarità in atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati ai contribuenti, ad attivare le procedure di autotutela. In tale circostanza, infatti, si pone il problema se gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria siano o no obbligati a procedere secondo le direttive impartite dal Garante e, quindi, a revocare o annullare gli atti denunciati come illegittimi, ovvero se possono insistere nel sostenere la legittimità e regolarità del loro comportamento e, di conseguenza rifiutare o bloccare la procedura di autotutela.

La prevalente opinione è che la formula della Legge non debba essere intesa nel senso che il Garante possa annullare o revocare l'atto che ritenga illegittimo, o dare inizio alla procedura di autotutela, ma nel senso che l'Ufficio del Garante debba limitarsi a denunciare l'illegittimità, e quindi invitare l'Amministrazione ad attivare l'autotutela.

Su questo punto, pertanto, è urgente una precisazione legislativa, per porre fine ad abusi e ad errate interpretazioni.

Un ulteriore problema di grande importanza, per il quale sarebbe necessario un chiarimento legislativo, riguarda la competenza degli Uffici del Garante. Difatti, a tutt'oggi non è stato ancora chiarito se bisogna tener conto della residenza del contribuente che si rivolge all'Ufficio del Garante, ovvero alla localizzazione dell'Ufficio Finanziario che ha emesso il provvedimento contestato.

L'Ufficio del Garante della Valle d'Aosta ha sempre sostenuto che la soluzione più giusta sia quella della competenza territoriale basata sulla residenza del contribuente.

Sempre in materia di competenza non è stato ancora chiarito da nessun provvedimento legislativo se l'Ufficio del Garante del Contribuente debba agire solo con riferimento ai tributi erariali, ovvero anche ai tributi locali. In proposito si riferisce che quasi tutti gli Uffici del Garante, compreso quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta, si siano ritenuti competenti anche in materia di tributi locali.

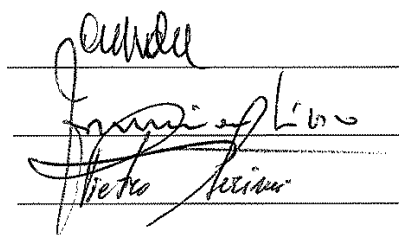
E' importante, perciò, che tutti i problemi fin qui prospettati, vengano risolti al più presto con appositi provvedimenti legislativi e, ove occorra anche amministrativi, dando così all'Istituto del Garante del Contribuente la possibilità di svolgere con più incisività e regolarità la sua attività, sia nell'interesse del singolo contribuente che dell'intera collettività.

L'ufficio del Garante del Contribuente

dr. Domenico Cuzzola — Presidente

avv. Livio Fournier — Componente

Dirigente a riposo Pietro Scrima — Componente

Three handwritten signatures are written on three horizontal lines. The first signature is 'Cuzzola', the second is 'Fournier', and the third is 'Pietro Scrima'.